

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1688

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **SEPPIA, PORTATADINO, GELLI e BASSANINI**

(V. Stampato Camera n. 3693)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 aprile 1989*

Modificazione dell'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6,
recante «Ordinamento della professione di guida alpina»

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *Regioni a statuto speciale.* - 1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7».

2 Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia dal giorno di entrata in vigore della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.